

Anci Veneto

Prot. 00000883 del 31/03/2014

0205 - circolari, circolari ministeriali e altri

Selvazzano Dentro, 27 marzo 2014

c *5*3

Alle Signore Sindache Ai Signori Sindaci dei Comuni Soci del Veneto

via pec

Oggetto: L.R. 28.12.2014 nº 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" - art. 18 comma 5 - disciplina del procedimento di autorizzazione commerciale. Incombenze delle Pubbliche Amministrazioni comunali.

Cari Colleghi,

l'art. 18, comma 5, della legge regionale n° 50/2014 dispone che "il Comune disciplina il procedimento di autorizzazione commerciale prevedendo un termine di conclusione del procedimento non superiore a sessanta giorni, decorsi i quali le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego".

Questo adempimento è di fondamentale importanza per un corretto rapporto con l'imprenditore che deve essere messo nelle condizioni di sapere, fin dal primo accesso al Comune, quale sia il percorso da compiere per poter ottenere nel più breve tempo possibile l'autorizzazione amministrativa per avviare l'impresa.

In primo luogo occorre dare certezza delle zone sulle quali è possibile insediare l'attività, quali siano i requisiti urbanistico-edilizio richiesti, i tempi entro i quali conseguire l'autorizzazione e, infine, quale sia la documentazione prevista dalle leggi e regolamenti da allegare alla domanda.

A tale proposito si rammenta che da tempo, le Amministrazioni comunali avrebbero dovuto perimetrale "il centro urbano" e individuare le zone destinate ad accogliere le attività commerciali, anche attraverso il recupero di aree degradate e/o dismesse. E' inutile sottolineare che un rapporto con l'imprenditore basato sulla trasparenza ed efficienza va a tutto vantaggio dell'Amministrazione comunale che ne viene gratificata in tempi di sviluppo economico del proprio territorio in sintonia con il tessuto urbano esistente, l'assetto urbanistico futuro, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela di motivi imperativi di interesse generale ampiamente individuati all'art. 3, comma 1, lett. o) della L. R. nº 50/2012. Al contempo, cosa di non poco conto, l'Amministrazione, con la definizione di un "giusto procedimento" si pone al riparo da inutili, costosi e dannosi contenziosi cui si era soliti in passato in quanto si trattava di insediare una nuova attività. Detto questo, ben s'intende che l'atto che si chiede di assumere alle Amministrazioni non è un semplice e freddo provvedimento burocratico, ma uno strumento di natura programmatoria dell'attività amministrativa, aperta a futuri miglioramenti e adeguamenti in rapporto alle condizioni socio-economiche e ad una sempre più stretta sinergia con le parti sociali.

Cordiali saluti.

Il Presidente Giorgio Dal Negro